

CL.02-18-02/1023/2017/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

12:38 07 Mar 17 A00100C 002424

MOZIONE N. 1020

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

Oggetto: Attuazione del "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) come disposto dall'art. 32 della Legge n. 41 del 28 febbraio 1986" nel territorio della regione Piemonte

Il Consiglio regionale,

premesso che


- la Costituzione della Repubblica italiana all'articolo 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino; la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione stessa, costituisce lo strumento e la condizione indispensabile per ciascun individuo per potere esercitare tutta una serie di diritti, nonché per integrarsi nell'ambiente sociale;
- l'articolo 3, comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono precludere l'attuazione concreta del principio di eguaglianza e proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale si inquadra tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità;
- al fine di attuare i dettami costituzionalmente garantiti, lo Stato italiano, nel corso di questi ultimi decenni, ha emanato una serie di norme atte a tutelare i diritti dei disabili, in particolare per quanto concerne l'abbattimento delle barriere architettoniche, quali la Legge 28 febbraio 1986, n.41;

considerato che

- l'articolo 32, comma 21, della suddetta Legge prevede che per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (successivamente sostituito dal DPR n. 503/1996), dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della legge (cioè dal 28 febbraio 1987);
- l'articolo 32, comma 22, prevede inoltre che *"per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione"*;
- la Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" - meglio nota come "Legge-quadro sull'handicap" - all'articolo 24, comma 9, prevede che *"i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate"*;
- la medesima Legge n.104/92 tra le proprie finalità, indicate all'articolo 1, comma 1, stabilisce che *"la Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società"*. Nello specifico, in tema di mobilità e trasporti collettivi, l'articolo 26, comma 1, individua nel Comune l'ente competente in materia e quindi responsabile degli *"interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi"*;

constatato che

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, in vigore in Italia dal 2009, sancisce il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente e all'inclusione sociale; la stessa Convenzione ridefinendo, secondo la risoluzione del 2001 dell'Organizzazione mondiale della Sanità, il concetto stesso di disabilità in forma dinamica, come una inscindibile relazione tra le menomazioni soggettive della persona



con disabilità e i contesti sociali dove risiede, rende il tema dell'inaccessibilità/accessibilità delle strutture cittadine un elemento che condiziona in modo determinante il grado della disabilità;

rilevato che

- ai fini dell'attuazione delle premesse di cui sopra, e in particolare in attuazione dei principi costituzionali di non discriminazione e di pari opportunità, si devono promuovere delle iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali;

preso atto che

- una barriera architettonica è un qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale;
- la Regione Piemonte ha emanato due circolari: la prima, il 9 maggio 1989 con all'oggetto "Barriere architettoniche e Piano per la loro eliminazione"; e la seconda il 4 agosto 1989 con all'oggetto "Schede guida per la compilazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (ex Legge 41/1986)";

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- a verificare presso le amministrazioni comunali e provinciali e della Città metropolitana l'applicazione della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, in particolare acquisendo copia dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) degli edifici e delle opere in loro possesso, già esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge;
- a verificare presso tutte le proprie società partecipate la presenza di barriere architettoniche e l'individuazione nell'organigramma di un commissario ad acta per pianificare la loro eliminazione tramite la predisposizione di un PEBA, soprattutto nei casi in cui tali società svolgano servizi pubblici con accesso di cittadini;
- qualora non fosse ancora avvenuto, a provvedere alla nomina dei commissari per l'adozione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso le

amministrazioni inadempienti, dato che i PEBA dovevano essere adottati entro il 27 febbraio 1987 (30 anni fa), secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 22, della Legge n. 41/1986;

- a rendere pubblico l'elenco dei comuni e delle amministrazioni e delle Società partecipate inadempienti sul proprio sito istituzionale.

Torino, 1 marzo 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)